

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^aSEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 166/CGF

(2013/2014)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 152/CGF– RIUNIONE DELL'8 GENNAIO 2014

COLLEGIO

Prof. Mario Serio– Presidente; Dr. Vito Giampietro, Avv. Laura Vasselli – Componenti; – Dr. Carlo Bravi; Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO A.S.D. REAL CORNAREDO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PROPOSTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA STAR FIVE/REAL CORNAREDO DEL 7.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 314 del 17.12.2013)

All'esito dell'incontro del Campionato di Serie B del Calcio a 5 Star Five/Real Cornaredo, disputato il 7.12.2013, il sodalizio ospitato ricorreva al Giudice Sportivo contestandone la validità, viziata, a suo dire, da un "errore tecnico, ascrivibile all'arbitro il quale, di fatto, sebbene l'assunto non risultasse nel referto, avrebbe ammonito per ben due volte lo stesso calciatore, SirokAnro, dell'avversaria senza adottare il dovuto provvedimento di espulsione; chiedeva, pertanto, che venisse disposta la ripetizione della gara.

La richiesta non veniva presa in considerazione dal Giudice adito che dichiarava il ricorso non ammissibile in quanto "attinente a decisioni di carattere disciplinare adottate in campo dall'arbitro" e perciò non assoggettabili, secondo il portato dall'art. 29, 3° comma C.G.S., a valutazioni da parte degli organi di disciplina sportiva (Com. Uff. n. 314 del 17.12.2013).

Contro tale pronuncia reclama a questa Corte l'A.S. Real Cornaredo insistendo nelle sue affermazioni e nelle relative, conseguenti istanze.

La decisione di primo grado va riformata perchè fondata su un presupposto processuale chiaramente errato.

Ed invero la doglianza della ricorrente non investiva alcun provvedimento disciplinare o tecnico di esclusiva competenza del direttore di gara, bensì aveva ad oggetto un mero scambio di persona compiuto dal medesimo nell'individuazione del destinatario (il calciatore Hrvatin Marco invece del Sirok Anro) della prima ammonizione, errore, questo, che avrebbe, successivamente, al momento della seconda ammonizione inflitta al Sirok ed a causa della mancata espulsione di questi, inficiato la regolarità della partita.

Ne deriva che il riferimento alla preclusione di cui al già citato art.29 C,G.S. non ha alcuna ragion d'essere e ciò vale a caducare la dichiarata causa d'inammissibilità.

La delibera gravata deve essere pertanto annullata e gli atti, ai sensi dell'art.37, 4° comma u.p. C.G.S., rimessi al Giudice Sportivo per l'esame del merito.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso ed in riforma della decisione impugnata, dichiara insussistente la causa di inammissibilità pronunciata dal primo giudice e, per l'effetto, annulla la decisione stessa e rimette gli atti al primo giudice per l'esame del merito.

Dispone la restituzione della tassa reclamo.

2. RICORSO A.S.D. L.C. FIVE MARTINA FRANCA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA WINTER CUP, MARTINA FRANCA/PESCARA DEL 22.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 336 del 23.12.2013)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 336 del 23.12.2013, a seguito della gara WinterCup, Martina Franca/Pescara disputata il 22.12.2013, ha inflitto alla reclamante le sanzioni:

- Ammenda di € 1.500,00 per corali ingiurie e minacce da parte dei propri sostenitori nei confronti degli arbitri e lancio reiterato di sputi che li attingevano in più parti del corpo. Per lancio contro i direttori di gara di due bottiglie di plastica vuote senza colpire. Perché a fine gara sostenitori locali penetravano nella zona degli spogliatoi tenendo un comportamento offensivo nei confronti della terna che reiteravano all'atto dell'abbandono dell'impianto sportivo. Perché il presidente della società a fine gara teneva un comportamento gravemente offensivo e irrispettoso nei confronti degli arbitri e degli organi federali.

- Squalifica fino al 31.1.2012 inflitta al signor Cosimo Scatigna perché a fine gara inveiva contro gli arbitri proferendo ingiurie e minacce indirizzate anche agli organi federali.

- Squalifica fino al 19.2.2014 inflitta al calciatore Scatigna Martino Andrea per già ammonito per condotta scorretta nei confronti di un avversario, durante il saluto di fair-play anziché dare la mano al secondo arbitro lo applaudiva platealmente in segno di scherno. Alla notifica del provvedimento di espulsione, benchè trattenuto dai propri compagni di squadra sfiorava il capo dell'arbitro con la mano senza arrecargli conseguenze fisiche.

- Squalifica per 1 gara effettiva inflitta al calciatore Pinto Junior Paulo Jose per reiterate scorrettezze.

Avverso tali provvedimenti la società A.S.D. L.C. Five Martina Franca ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 24.12.2013 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa l'8.1.2014, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciare prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. L.C. Five Martina Franca di Martina Franca (Taranto), dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 10 gennaio 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete